SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 702)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1980

Provvedimenti urgenti per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche convenzionali

ONOREVOLI SENATORI. — È largamente accertata l'esigenza di consentire la tempestiva realizzazione dei programmi di produzione di energia elettrica senza alterare i rapporti sostanziali tra lo Stato e gli enti territoriali interessati e senza altresì rischiare che i programmi siano ritardati per fatti la cui valutazione dovrebbe essere assicurata dalla procedura di programmazione.

La valutazione delle norme vigenti al riguardo — legge 18 dicembre 1973, n. 880: « Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica » e legge 2 agosto 1975, n. 393: « Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » — consente di ritenere che la disciplina vigente non ha eliminato i pericoli di ritardo.

Già la legge n. 880 non prevedeva un compiuto sistema sostitutivo quale quello successivamente adottato per le centrali elettronucleari dalla legge n. 393.

L'articolo 20 della legge n. 393, diretto ad estendere alle centrali termiche convenzionali dell'Enel la disciplina dettata per la localizzazione delle centrali elettronucleari, pone alcune difficoltà di interpretazione, in quanto non è ben chiaro a quale fase del procedimento della localizzazione delle centrali convenzionali si applichi l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 393 e se la determinazione legislativa dell'area sia alternativa rispetto al procedimento sostitutivo del CIPE; se essa condizioni l'applicabilità del penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 393 con la conseguenza che soltanto la previa determinazione legislativa dell'area consentirebbe al CIPE di emanare la deliberazione che costituisce variante del piano regolatore e sostituisce la licenza edilizia.

Queste disposizioni, è chiaro, debbono essere valutate tenendo presente che l'aggravamento della fase iniziale della procedura

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

di localizzazione disciplinata dalla legge numero 393 corrisponde alla particolare natura delle centrali elettronucleari, così che la sua generalizzazione avrebbe un effetto puramente ritardante e sostanzialmente privo di giustificazioni. Si è, pertanto, ritenuto opportuno presentare un disegno di legge che stabilisca una procedura più rapida per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche convenzionali facendo salve le iniziali determinazioni degli enti territoriali interessati.

L'articolo 1 dimezza i termini stabiliti nell'articolo 3 della legge n. 880 limitatamente alla realizzazione delle centrali termoelettriche a carbone di cui ai programmi già approvati dal CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, nella seduta dell'11 gennaio 1980.

L'articolo 2 prevede che la localizzazione delle centrali termiche, sia essa disposta dalla Regione d'intesa con il Comune interessato ovvero, in via sostitutiva, dalla Regione o dal CIPE — e, quindi, secondo la normativa dell'articolo 3 della legge n. 880 — abbia gli effetti, previsti dall'articolo 4, settimo comma, della legge n. 393, di costituire variante agli strumenti urbanistici e sostituire altresì la licenza edilizia.

La legge n. 880 prevede che l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli impianti sia compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale deve chiedere il nulla osta delle competenti Soprintendenze ai monumenti ed alle antichità, nonchè il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico integrata dal Presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (articolo 4). È altresì prescritto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione — oggi Ministro per i beni culturali ed ambientali —, per la sanità e il Presidente della regione interessata (articolo 5). Queste disposizioni non stabiliscono un termine finale per la chiusura del procedimento di autorizzazione o per l'acquisizione dei pareri.

La legge n. 393 stabilisce, invece, per quanto riguarda le centrali elettronucleari, che i pareri si intendono favorevoli se non espressi entro il termine di 60 giorni.

L'articolo 3 del disegno di legge mantiene nel procedimento l'apporto degli enti interessati e dei vari organi dell'amministrazione statale, ma stabilisce che l'autorizzazione si intende concessa se non espressa nel termine di 150 giorni dalla richiesta. Questa procedura vale anche per le varianti di progetto necessarie in corso d'opera e per la costruzione delle opere per la conversione a carbone delle centrali termiche esistenti e l'esercizio delle centrali convertite.

Qualora la trasformazione a carbone dovesse comportare ampliamento delle aree delle centrali dovranno altresì applicarsi le procedure della legge n. 880 così come modificata dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge (articolo 4).

L'articolo 5 prevede che l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative agli elettrodotti compresi in tali programmi e, osservato il procedimento di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sostituisce ogni altro provvedimento di concessione o autorizzazione. Si è in tal modo appplicato a questi elettrodotti la disciplina di cui gode l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'articolo 6 prevede che nell'ambito dei programmi approvati dal CIPE, e quindi di intesa con la commissione interregionale, l'Enel sia autorizzato con decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, informata la regione interessata, al compimento di tutte le attività necessarie per eseguire le indagini dirette ad accertare la idoneità tecnica delle aree occorrenti per l'insediamento dei nuovi impianti di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica. A tutela dei diritti delle parti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 393.

L'articolo 7 prevede che il termine di ultimazione dei lavori stabilito al quarto comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica alle licenze e concessioni edilizie già rilasciate per la costruzione di impianti elettrici. Ciò in coerenza al nuovo sistema che attribuisce al provvedimento di localizzazione, emanato nei termini sopraddetti o dalla regione d'intesa con il comune o soltanto dalla regione o dal CIPE, l'efficacia di costituire variante del piano regolatore e di sostituire la licenza edilizia.

L'articolo 8 ripete la disposizione della legge del 27 maggio 1975, n. 166, che consente al giudice amministrativo di disporre, in luogo della sospensione del provvedimento impugnato, il deposito di una cauzione da parte dell'amministrazione intimata; ciò secondo i princìpi generali che prevedono l'alternativa tra la sospensione dell'opera o la prosecuzione mediante la garanzia di una cauzione.

In una concezione di solidarietà nazionale il disegno di legge stabilisce delle provvidenze per i sacrifici che la collettività nazionale richiede a collettività locali per l'attuazione del programma energetico. L'articolo 9 ne delinea il sistema e prevede che i contributi, siano essi dovuti per la produzione di energia elettrica o per l'esportazione dalla regione dell'energia prodotta nel suo territorio, possano essere destinati dai comuni a fini di pubblica utilità.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni del presente disegno di legge si applicano anche agli impianti in corso di realizzazione fatti salvi gli effetti favorevoli degli atti giuridici sinora compiuti in attuazione delle normative oggi vigenti. La disposizione consente di applicare le disposizioni previste nel presente disegno di legge ai procedimenti che debbono ancora avere inizio o che si siano conclusi sfavorevolmente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'urgente realizzazione delle centrali termoelettriche a carbone di cui ai programmi approvati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, dal CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale, nella seduta dell'11 gennaio 1980, i termini di cui all'articolo 3 della predetta legge sono ridotti alla metà.

Art. 2.

La deliberazione assunta ai fini della localizzazione delle centrali termiche dalle regioni o, in mancanza di localizzazione regionale, dal CIPE ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, primo e secondo comma, e del terzo comma dello stesso articolo della legge 18 dicembre 1973, n. 880, ha gli effetti di cui all'articolo 4, settimo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Le varianti di progetto necessarie in corso d'opera sono approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la procedura di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come modificata dal successivo articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, si intende favorevolmente concessa se non espressa nel termine di giorni 150 dalla richiesta.

A tal fine i nulla osta ed i pareri di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge predetta, come integrata dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1975, n. 393, debbono esse-

re rilasciati nel termine di giorni 60 dalla richiesta e, in mancanza, si intendono favorevolmente espressi.

Art. 4.

La costruzione delle opere per la conversione a carbone delle centrali termiche esistenti e l'esercizio delle centrali convertite sono autorizzati con la procedura di cui all'articolo precedente e con gli effetti di cui all'articolo 4, comma settimo, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Nel caso che le opere predette importino ampliamento dell'area delle centrali da convertire, si applicano altresì le procedure di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

L'approvazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e successive modificazioni e integrazioni, dei programmi annuali e pluriennali dell'Enel ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli elettrodotti compresi in tali programmi e, osservato il procedimento di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, numero 1, sostituisce ogni altro provvedimento di concessione o autorizzazione.

Per le opere di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775.

Art. 6.

Nell'ambito dei programmi approvati dal CIPE con decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, informata la regione interessata, l'Enel è autorizzato al compimento di tutte le attività necessarie per eseguire le indagi-

ni dirette ad accertare la idoneità tecnica delle aree occorrenti per l'insediamento dei nuovi impianti di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica.

I soggetti interessati hanno facoltà di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione e per ogni altra controversia, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Art. 7.

Alle licenze e concessioni edilizie già rilasciate per la costruzione di impianti elettrici non si applica il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'articolo 4 ed al primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 8.

Per tutti i provvedimenti amministrativi comunque concernenti gli impianti si applica la norma di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 9.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengano posti in esercizio impianti di generazione dell'Enel alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi, l'ente nazionale è tenuto a corrispondere, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo pari, al massimo, a lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta in ciascun anno solare dagli impianti stessi.

La misura del contributo varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'Enel, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Per gli impianti di generazione alimentati in parte con idrocarburi e in parte con altri combustibili, il contributo è corrisposto li-

mitatamente alle quantità di energia elettrica prodotta con l'impiego dei combustibili di cui al primo comma.

Con il gettito del contributo di cui al presente articolo e di quello previsto dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, i comuni potranno provvedere, tra l'altro, alla realizzazione di opere di urbanizzazione, di tutela ecologico-ambientale del territorio, comunque connesse all'insediamento ed allo esercizio degli impianti, al finanziamento di interventi diretti alla utilizzazione delle disponibilità di calore o acqua calda risultanti dal processo di generazione dell'energia elettrica negli impianti stessi, nonchè alla promozione delle attività locali.

I contributi di cui al precedente comma potranno, altresì, essere destinati dai comuni al rimborso delle spese relative all'allacciamento di nuove utenze ed alla corresponsione, in favore dei residenti, di un importo ragguagliato ad un quantitativo annuo di consumo di energia elettrica, determinato dal comune.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, può essere determinata una quota del contributo di cui al presente articolo e di quello previsto dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, da destinare a comuni limitrofi.

L'Enel è tenuto a corrispondere alle regioni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo pari, al massimo, a lire 1,0 per ogni kWh di energia elettrica prodotta in ciascun anno solare dai propri impianti di generazione siti nella regione ed eccedente i consumi delle utenze di energia elettrica alimentati dall'Enel nel territorio regionale, riferiti al medesimo anno solare.

Al contributo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del quarto comma del presente articolo.

I termini e le modalità relativi alla corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni predisposte dall'Enel d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvate dal CIPE, da sti-

pularsi con i comuni o le regioni interessati entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge si applicano anche agli impianti in corso di realizzazione, fatti salvi gli effetti favorevoli degli atti giuridici e i rapporti posti in essere in attuazione delle norme previgenti.